CAMERA DEI DEPUTATI N. 1374

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MURTAS, GALDELLI, VOCCOLI, VENDOLA, MUZIO, COMMISSO, VIGNALI

—

Norme concernenti l'apertura e la gestione delle palestre e dei centri sportivi privati

Presentata il 3 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Oggi è possibile per chiunque, persona fisica o giuridica, abbia la disponibilità dei locali, aprire e gestire una palestra o un centro sportivo.

Se la palestra viene utilizzata dai soli soci di una associazione non è necessaria alcuna autorizzazione. Solamente se è aperta al pubblico, acquista la qualità di pubblico esercizio ed è quindi necessaria l'autorizzazione prevista dall'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

In nessun caso, comunque, è necessario il possesso di altri requisiti soggettivi da parte del titolare della palestra; in particolare non è previsto che l'attività ginnico-sportiva dei soci o dei clienti debba svolgersi sotto la direzione e la sorveglianza di un competente istruttore diplomato all'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o che abbia conseguito un attestato a seguito della frequenza di un corso di formazione per responsabile tecnico di palestre organizzato dalle regioni, dalle federazioni o dagli enti di promozione sportiva.

Infatti, non esiste nessuna garanzia che il tipo di ginnastica svolta dal singolo sia quella per lui più adatta e non sia invece controindicata per le sue particolari caratteristiche fisiche.

La presente proposta di legge, intende, pertanto, disciplinare la qualità dei soggetti titolari delle palestre, in modo da garantire i soci o i clienti della professionalità di coloro sotto la cui direzione essi svolgono attività ginnica.

È per questo motivo che l'articolo 1 prevede come necessaria la presenza di un istruttore diplomato all'ISEF o che abbia

conseguito un attestato a seguito della frequenza di un corso di formazione per responsabile tecnico di palestre.

In secondo luogo, è necessario prevedere per i frequentatori di una palestra o di un centro sportivo una visita medica obbligatoria presso un medico specializzato in medicina dello sport (articolo 2).

Infatti, anche se la maggior parte delle associazioni sportive o dei titolari delle palestre sottopongono i soci o i clienti a visita medica, non esiste un obbligo in tal senso.

Inoltre, c'è da dire che molte volte le visite mediche vengono fatte da medici di fiducia dei titolari delle palestre, ma non specializzati in medicina dello sport e quindi, generalmente, non particolarmente competenti in materia.

Fatti anche recenti, con infortuni e malattie improvvise, anche mortali, debbono convincere tutti di questa necessità.

Non si vuole certo sostenere che questa legge da sola farà scomparire questi incidenti; tuttavia si può dire che, con l'approvazione di questo provvedimento, il Parlamento avrà fatto quanto di dovere per tentare di eliminare simili incresciosi episodi.

L'articolo 3 individua i soggetti competenti ad effettuare i controlli necessari per verificare il rispetto di quanto disposto dagli articoli 1 e 2.

L'articolo 4 dispone le sanzioni necessarie per garantire il rispetto della normativa.

Le sanzioni sono fissate in modo graduale e crescente, a seconda della gravità delle infrazioni, con criteri di equità.

L'ultimo articolo, infine, dispone le necessarie norme transitorie, le quali, tenendo conto della situazione esistente e della rilevanza economica del settore, concedono un congruo lasso di tempo (un anno) per permettere ai titolari delle palestre di adeguarsi alle regole stabilite dalla nuova normativa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Apertura di palestre o di centri sportivi).

1. L'apertura e la gestione di una palestra o di un centro sportivo privati, sia riservato ai soci di un'associazione che aperto al pubblico, sono soggette ad autorizzazione del comune.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata unicamente nel caso in cui l'attività fisico-sportiva, anche non agonistica, sia svolta dai soci e dagli utenti sotto la direzione e la costante presenza di un istruttore di educazione fisica diplomato all'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o che abbia conseguito un attestato di idoneità a seguito della frequenza di un corso di formazione per direttore di centri sportivi responsabile tecnico di palestre, organizzato dalle regioni, dalle federazioni o dagli enti di promozione sportiva, competente per il tipo di attività sportiva e dei corsi che si praticano nella palestra o nel centro sportivo.

3. La domanda per l'autorizzazione all'apertura della palestra o del centro sportivo deve contenere l'indicazione del direttore; alla richiesta deve essere allegata una copia autenticata del diploma rilasciato dall'ISEF o dell'attestato di idoneità di cui al comma 2.

4. L'esercizio di una palestra o di un centro sportivo aperti al pubblico è soggetto all'autorizzazione prevista dall'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 2.

(Certificazione medica).

1. La direzione della palestra o del centro sportivo garantisce la partecipa-

zione ai programmi sanitari nazionali o comunali di educazione e di informazione sanitaria per chi esercita attività sportiva con particolare riferimento agli interventi contro l'uso indiscriminato dei farmaci e al riconoscimento delle situazioni di potenziale rischio.

2. Per essere ammessi a frequentare ed utilizzare una palestra o un centro sportivo privati è necessario sostenere un esame medico presso uno studio medico o presso un centro specializzato in medicina dello sport ed essere riconosciuti idonei all'attività fisico-sportiva, anche non agonistica.

3. Ai soggetti riconosciuti idonei è rilasciato un certificato. I soggetti che presentino condizioni di potenziale rischio sono avviati alle competenti strutture del Servizio sanitario nazionale.

4. Il certificato di cui al comma 3 è aggiornato con cadenza annuale.

5. Nelle palestre e nei centri sportivi privati è proibito l'uso e la somministrazione di farmaci utilizzati a scopo eutrofico, muscolo-stimolante o neuro-stimolante e di qualunque farmaco, esclusi quelli ammessi dall'autosomministrazione, in assenza di regolare prescrizione medica.

ART. 3.

(Vigilanza).

1. È compito dei soggetti addetti alla vigilanza urbana controllare il rispetto delle disposizioni stabilite dagli articoli 1 e 2.

2. Per eseguire il controllo di cui al comma 1, gli addetti alla vigilanza hanno facoltà di accesso alle palestre e ai centri sportivi privati, compresi quelli riservati ai soci di un'associazione.

ART. 4.

(Sanzioni).

1. Ai titolari di palestre o di centri sportivi privati che risultino senza la prescritta autorizzazione comunale, o nei quali manchi il direttore di cui al comma 2 dell'articolo 1, è comminata la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

2. Nel caso in cui si tratti di una palestra o di un centro sportivo privato aperti al pubblico, sottoposti all'autorizzazione di cui all'articolo 86 del citato testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è applicabile, oltre la sanzione amministrativa di cui al comma 1, la sanzione penale di cui all'articolo 665 del codice penale.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 è disposta la chiusura immediata della palestra o del centro sportivo privati.

4. Se nel corso di un controllo è rilevata la momentanea assenza del direttore di cui al comma 2 dell'articolo 1, il titolare della palestra o del centro sportivo è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

a) nel caso di prima infrazione, pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni;

b) nel caso di seconda infrazione, entro un anno dalla contestazione della prima infrazione, pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni;

c) nel caso di terza infrazione, entro un anno dalla contestazione della prima infrazione, pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni e chiusura immediata della palestra.

5. Qualora venga rilevata la presenza nella palestra o nel centro sportivo di soggetti che non hanno conseguito il certificato di idoneità alla attività fisico-sportiva di cui all'articolo 2, si applicano, con lo stesso criterio di gradualità, le sanzioni amministrative disposte dal comma 4.

6. Nel caso sia rilevato l'uso improprio di farmaci, in violazione delle disposizioni dell'articolo 2, o la loro propaganda abituale, o la loro somministrazione da parte del personale tecnico o altre persone che operino all'interno della palestra o del centro sportivo, si procede al ritiro della licenza di esercizio per un periodo di un anno e alla applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4.

ART. 5.

(Norme transitorie).

1. I titolari delle palestre e dei centri sportivi privati già esistenti hanno l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni della presente legge, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono comunque richiedere al comune il rilascio della autorizzazione prevista dall'articolo 1.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1, sono applicabili le sanzioni di cui all'articolo 4.